

Codice A1610A

D.D. 2 ottobre 2015, n. 431

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CELLIO (VC) - Richiedente: Andreatta Franco - Realizzazione muro di contenimento terra in prosecuzione di muro esistente lungo la strada comunale "Crabia-Agua-Cellio". f.19, mapp.28. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 139/2010 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Classificazione 11.100.504/2015A

Rif. n. 26802/A16030 del 20/08/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CELLIO (Vc) – f. 19, mapp. 28
Intervento: Realizzazione muro di contenimento terra in prosecuzione di muro
esistente lungo la strada comunale "Crabia-Agua-Cellio".
Istanza: Andreatta Franco

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal Comune in data 20/08/2015 con
nota n. 1784 del 12/08/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un muro di
contenimento terra in prosecuzione di tratto già esistente lungo la strada comunale "Crabia-
Agua-Cellio",

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1
dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la
competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", a norma dell'art.
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

verificato che il Comune di CELLIO non risulta idoneo all'esercizio della delega,

Classificazione 11.100.504/2015A

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442, del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 lett.g) - Territori coperti da foreste e boschi,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

valutato che sono previsti adeguati interventi di ripristino e recupero ambientale degli ambiti interessati, mirati a ricostituire un qualificato inserimento paesaggistico delle opere proposte,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a **condizione** che:

- Il tratto di muro previsto sia realizzato in totale coerenza per dimensioni e materiali con il muro già esistente, avendo cura di piantumare in aderenza allo stesso specie rampicanti/ricadenti idonee al sito e preposte a mitigarne l'impatto rispetto al contesto paesaggistico di riferimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11.100.504.2015A

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Sandra GILLIO



Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni PALUDI

